

TI_GERICHTE 38.2016.15 vom 13. Januar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.15_d20160113

FR: TI_GERICHTE 38.2016.15 du 13 janvier 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2016.15 del 13 gennaio 2016

Regeste

Non dt a ID secondo dt interno. Non resid. in CH, bensì in Italia dove centro propri inter. Secondo dt internaz. non è possibile concludere che sia vero frontaliere. Situaz. prof. (imp. temporanei pure nei fine settim.) assimil. a lav. stagion. Falso frontaliere. Non indagato però dimora regol. in CH. Rinvio atti

Erwägungen

E. 01

Lei è iscritto all' AIRE?

No

E. 1

lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449). Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685). In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). L'Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali: "(...) Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto

con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia." (...)" In quell'occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che: " (...) Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero. Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento. In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (...)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470) In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato, percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di sostegno familiare e aiuto all'alloggio), dall'altro, dal 2000 aveva preso in locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l'autorità parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso. Al risultato opposto l'Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali. Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l'indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l'assicurato era presente nell'abitazione durante un controllo non preannunciato, che l'assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell'appartamento in questione. In un'altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando: " (...) 4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C._____, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi. La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y._____, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto

plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C._____, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (...)" Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, "Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois" in Remy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), *Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert*, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: "(...) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d'examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l'emploi et de l'arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l'étranger avait été signalé par l'ancien employeur de l'assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l'autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et paiements avaient été faits tout près de la frontière). (...)"

Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(...) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell'ex marito, che spesso non c'era visto che lavorava fuori. (...)"

In un'altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l'intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali. Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L'Alta Corte ha, tra l'altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l'affermazione secondo cui quella all'estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà. In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere "atipico" già nell'agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all'indirizzo del padre. In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che "è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera" dove viveva in un bilocale con il figlio. Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l'Alta Corte ha poi stabilito che un'assicurata, dopo essere stata attiva all'estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all'estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l'assicurata non aveva l'intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita. In un'altra sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere. L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia, che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m²), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (...)." In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale "der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt") viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata). La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un'occupazione; la durata e la modalità dell'assenza, il tipo di attività svolta nell'altro Stato come pure l'intenzione del lavoratore, risultante dall'insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione. In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dell'art. 13 cpv. 2 LPGA. Per dimora abituale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell'interessato deve inoltre situarsi in Svizzera. In quel caso di specie, concernente una rendita straordinaria dell'assicurazione invalidità, il TF ha stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né la residenza effettiva che restava in Francia. Il deposito dei suoi documenti presso l'Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali. La medesima trascorreva le giornate della settimana nell'istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori. In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l'invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un'assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l'appartamento di cui l'assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno. In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera. L'Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all'estero e non

in Svizzera (controlli nell'appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell'interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente). 2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all'estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell'imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero. Il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell'obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio appartamento preso in locazione. Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall'amministrazione e dal Tribunale in un'epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l'Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l'assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica. Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli. Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato. In primo luogo, l'assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso frontaliero. In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l'assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali. Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu

où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. Ib p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]). 10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74). 11 Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).” 2.3. Nella presente fattispecie RI 1, nato il _____ 1968, di nazionalità italiana, dal 2005 al giugno 2014 è stato attivo professionalmente in Italia a _____ (_____) presso la _____ (cfr. doc. 6). Dal 15 ottobre 2014 egli è in possesso di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B) valido fino al 14 ottobre 2019 (cfr. doc. 4). L'assicurato, dal 25 giugno 2014, ha lavorato per la _____ a tempo pieno con impieghi temporanei in qualità di aiuto carpentiere - legno (cfr. doc. 10; 13). Il 17 novembre 2015 la _____ ha disdetto il rapporto di impiego a decorrere dal 18 dicembre 2015 a causa della fine dell'incarico in corso e per mancanza di ulteriori proposte di lavoro idonee (cfr. doc. 10; 15). L'assicurato si è iscritto in disoccupazione il 15 ottobre 2015 con effetto dal 21 dicembre 2015, ricercando un'occupazione al 100% (cfr. doc. 1; 6). L'11 gennaio 2016 la Cassa ha comunicato all'assicurato che prima di prendere una decisione in merito al suo diritto all'indennità di disoccupazione, le necessitavano ulteriori informazioni relative alla sua residenza in Svizzera e conseguentemente gli poneva delle domande. Il ricorrente ha risposto ai quesiti il 13 gennaio 2016 come segue: "

E. 02

Di quanti locali è composto l'appartamento di Via _____,
 _____? Camera, cucina, bagno

E. 03

Quanto paga di affitto mensile? CHF: 300

E. 04

Esiste contratto di locazione? Sì

E. 05

Chi ha stipulato il contratto? _____

E. 06

Nell'appartamento di Via _____ vive da solo? No
(con chi) Collega

E. 07

Dove risiede la sua famiglia? Italia

E. 08

In casa propria o in affitto? Casa propria - Genitori

E. 09

Quando era occupato presso l'ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia? Una volta al mese

E. 10

Dalla data di iscrizione in disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia? Una volta al mese

E. 11

Ha un veicolo? sì

E. 12

Qual è il numero di targa? TI _____

E. 13

Qual è la sua cassa malati? _____

E. 14

Chi è il suo medico curante? Non ho mai avuto bisogno

E. 15

Quale è la durata settimanale del suo soggiorno in Ticino? Mensilmente

E. 16

Quali legami ha con la Svizzera? ...

E. 17

E' membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera? No

E. 18

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall'aprile 2010 è stato legato - fino al licenziamento nel 2014 - a una

ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d'impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi. Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77) . Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un'interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015). In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliere (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012). 2.7. Nella presente fattispecie il ricorrente, da una parte, prima della disoccupazione, dal giugno 2014 al dicembre 2015 ha lavorato in Svizzera presso la _____ con impieghi temporanei (cfr. consid. 2.4.). Dall'altra, a _____ (_____) nella casa di proprietà dei genitori dell'insorgente vivono sua moglie e i due figli che studiano in provincia di _____, rispettivamente di _____ (cfr. consid. 2.4.). Dal profilo del diritto internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l'assicurato non debba essere considerato quale vero lavoratore frontaliere (cfr. consid. 2.5.) che rientra settimanalmente in Italia. Qualora andasse considerato lavoratore frontaliere che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.), l'insorgente avrebbe diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia. Questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che gli elementi fattuali del caso di specie non permettano di concludere, nemmeno in applicazione dell'usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l'assicurato sia un vero lavoratore frontaliere. In effetti l'insorgente, già nel gennaio 2016, ha dichiarato alla Cassa di essere rientrato in Italia sia nel periodo in cui lavorava per la _____, sia dal momento in cui si è trovato in disoccupazione - dal 21 dicembre 2015 (cfr. doc. 1) - una volta al mese (cfr. doc. 18). Nella risposta di causa la Cassa ha poi indicato che: "(...) Dalle ore lavorative dell'anno 2015, si rileva che il Sig. RI 1 ha lavorato alcune volte anche di sabato e di domenica; giorni che sono stati recuperati con la concessione di altri giorni settimanali di libero (...)" (Doc. III) Inoltre _____, con cui l'assicurato divide la stanza a _____, e i conoscenti che vivono a _____ nello stesso stabile del ricorrente hanno confermato che il medesimo soggiorna in Ticino durante tutti i giorni della settimana, compresi i sabato e le domeniche, per minimo un mese (cfr. doc. C; D; E; F).

Rispondendo a dei quesiti posti dal TCA (cfr. doc. XI), il rappresentante dell'assicurato, il 22 maggio 2016, ha poi precisato che il ricorrente, nel periodo dal giugno 2014 al dicembre 2015, è rientrato in Italia nelle seguenti date " - 5 luglio 2014; - 1 agosto 2014; - 20 settembre 2014; - 25 ottobre 2015 (recte: 2014); - 15 novembre 2015 (recte: 2014); - 23 dicembre 2014; - 7 febbraio 2015; - 21 marzo 2015; - 5 aprile 2015; - 2 maggio 2015; - 6 giugno 2015; - 4 luglio 2015; - 31 luglio 2015; - 19 settembre 2015; - 17 ottobre 2015; - 21 novembre 2015; - 23 dicembre 2015" (Doc. XII p.to 2) Il rappresentante dell'insorgente ha, peraltro, puntualizzato, da una parte, che il rientro in Italia solo mensile si spiega con il fatto che l'assicurato vive "separato in casa" dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio dell'avv. _____ di _____ (cfr. doc. XII p.to 3). Dall'altra, che, come già visto (cfr. consid. 2.4.), il ricorrente trascorrevva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza (cfr. doc. XII p.to 4.) 2.8. Nel caso di specie va ora esaminato se RI 1, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, *Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU*, in: Thomas Gächter [editore], *Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.5.) e ritenuto che lo Stato di occupazione risulti essere la Svizzera, possa essere trattato quale lavoratore falso frontaliere. Il Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente sull'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.6.) ha interpellato la Segreteria di Stato dell'economia SECO riguardo ai falsi frontalieri. L'avv. _____ della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato: " (...) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione. Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall'UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell'art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera." (Doc. X; consid. 1.5.) L'avv. _____ della SECO, il 21 settembre 2015, rispondendo al Presidente del TCA che nel contesto di un'altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 già citata al consid. 2.6.) ha posto ulteriori quesiti, ha affermato: " (...) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliere non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.). Infatti, considerato lo scopo dell'iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l'assicurato risieda all'estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l'URC. Spetta comunque all'autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito." (Inc. 38.2015.30 doc. XIV) 2.9. Valutate tutte le circostanze del caso di specie con attenzione, questa Corte ritiene che la situazione del

ricorrente (al beneficio presso _____ di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana; cfr. consid. 2.7.; doc. 14; 15) considerando la sua residenza all'estero (cfr. consid. 2.8.), è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l'ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.6.). Da notare che con la sentenza 38.2015.44 del 18 maggio 2016, citata sopra, questo Tribunale ha stabilito che la situazione di un assicurato con permesso B dal 1° giugno 2012 che dall'aprile 2010 fino al licenziamento nel 2014 ha beneficiato, sempre con la stessa ditta, di un contratto di lavoro di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi non fosse, invece, assimilabile a quella delle figure professionali che possono rientrare nella categoria dei falsi frontalieri (cfr. consid. 2.6.). Va evidenziato che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.8.). L'assicurato, come visto, alloggia in un locale - camera di 23 mq condivisi con _____ (cfr. doc. 19; 18). Egli ha dichiarato di rientrare in Italia, anche nel periodo in cui si è trovato in disoccupazione, una volta al mese (cfr. doc. 18) e i suoi conoscenti, che vivono anch'essi nello stabile sito in via della Pietra 75 a _____ adibito, perlomeno parzialmente, a dormitorio (cfr. consid. 2.5.; doc. 19), hanno confermato nel febbraio 2016 che resta a _____ durante la settimana e nei fine settimana minimo un mese (cfr. doc. C; D; E; F). Agli atti, a parte le dichiarazioni dell'insorgente e dei conoscenti sopra menzionate, non risultano ulteriori elementi (ad esempio estratti bancari che comprovino prelevamenti regolari in Svizzera; consumo di elettricità e acqua presso la camera di _____, tenendo conto in ogni caso che la stessa è abitata da due persone) che comprovino la costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese dal dicembre 2015. In tale contesto questa Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa l'esistenza di un'effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STFA C 290/03 del 6 marzo 2006). D'altra parte, è sufficiente dimostrare una "costante presenza sul mercato del lavoro svizzero" (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite. Alla luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la questione relativa alla dimora in Svizzera dell'assicurato debba ancora essere approfondita dalla parte resistente. Gli atti vanno, quindi, rinviati alla Cassa affinché appuri se il ricorrente dal mese di dicembre 2015 ha dimorato effettivamente oppure no in Svizzera. Qualora, dagli accertamenti che la parte resistente esperirà, anche sentendo, se del caso, l'assicurato stesso, _____, altri conoscenti e l'arch. _____, emerga che l'insorgente è stato regolarmente presente su suolo elvetico dal dicembre 2015 e che vi abbia attivamente cercato lavoro, il ricorrente potrà rientrare nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6., in particolare STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016). In tal caso la Cassa, per riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il lasso di tempo a far tempo dal 21 dicembre 2015, esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI 2.10. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo

di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.